

CXXX SEDUTA**(POMERIDIANA)****VENERDI' 3 OTTOBRE 1986****Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE****I N D I C E****Sui regolamenti approvati dal Consiglio regionale:**

PRESIDENTE	4341
PUBUSA	4342
MERELLA	4345
MARRACINI	4346
OGGIANO	4346
ANEDDA	4349
SABA	4351
BARRANU	4355
BECCIU	4358
MELIS, Presidente della Giunta	4362

La seduta è aperta alle ore 17 e 55.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 1 ottobre 1986, che è approvato.

Sui regolamenti approvati dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Sezione di controllo della Corte dei conti della Sardegna, prima con un rilievo formale del 1 luglio 1986 e successivamente con la delibera

numero 50 del 16 settembre 1986, non ha ammesso a registrazione il decreto numero 1760 dell'Assessore degli affari generali, concernente l'assunzione di personale nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

Poiché le osservazioni e la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti comportano conseguenze rilevanti e delicate tanto sul piano giuridico quanto sotto il profilo istituzionale, che attengono sia al ruolo e alle prerogative del Consiglio sia alla quotidiana operatività dell'Amministrazione regionale, la Presidenza dell'Assemblea ha tempestivamente investito di questo problema la prima Commissione permanente del Consiglio che è competente in materia di autonomia e di ordinamento regionale.

La Presidenza del Consiglio, sentita ripetutamente anche la conferenza dei Presidenti dei Gruppi, alla quale ha partecipato costantemente anche la Giunta regionale, ha deciso di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea questo delicato problema, per una più approfondita valutazione della complessa situazione giuridica che si è determinata, nonché delle iniziative politiche ed istituzionali da assumere con la necessaria fermezza e tempestività.

Per una rappresentazione più completa delle problematiche in questione la Presidenza ha stabilito anche di dare la parola per il primo intervento al presidente della prima Commissione, onorevole Pubusa; seguiranno, come stabilito dalla conferenza dei presidenti dei gruppi, gli interventi dei rappresentanti dei gruppi consiliari e l'intervento del Presidente della Giunta regionale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa.

PUBUSA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, da molte parti nei mesi scorsi, ma anche in questi giorni, si è mostrata una certa incomprensione della rilevanza istituzionale che riveste la questione di cui oggi stiamo trattando, da taluni superficialmente interpretata come un'astratta *querelle* sollevata per esasperato formalismo giuridico. Ebbene, io non ho alcuna difficoltà a dire in questa Assemblea, anche in virtù degli autorevolissimi conforti che nel frattempo ho ricevuto, che il contrasto apertosi con la Sezione sarda della Corte dei conti non solo non è il prodotto di fumisterie intellettualistiche, ma, per la concreta e rilevantissima posta in gioco, è destinato a segnare la vita di questa Assemblea negli anni a venire. Perché, onorevoli colleghi, non di altro la deliberazione della Corte dei conti tratta se non del rango costituzionale del nostro Consiglio, cioè del suo ruolo nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano. E poiché la dignità di un popolo o di una comunità è sempre intimamente connessa alla soggettività che essi esprimono attraverso le proprie istituzioni, noi oggi non di altro stiamo discutendo se non della posizione del popolo sardo nei rapporti con gli organi dello Stato e con gli altri livelli di governo del paese. Quando infatti la Sezione sarda della Corte dei conti qualifica gli atti del Consiglio regionale come atti amministrativi, l'unico presupposto che può suffragare questa qualificazione è che l'Assemblea rappresentativa dei Sardi non sia organo legislativo, non abbia cioè la dignità ed il rango costituzionale assegnato nelle moderne costituzioni a tutte le assemblee legislative direttamente rappresentative del corpo elettorale.

Che la posta in gioco sia questa nasce dal-

le argomentazioni della Corte dei conti. Non voglio in questa sede appesantire l'uditorio con argomentazioni giuridiche, cui peraltro il tema si presta: voglio limitarmi all'essenziale. Anzitutto voglio dire che se la decisione della Corte dei conti fosse stata motivata esclusivamente sulla scorta di un dato di diritto positivo, e cioè sul secondo comma dell'articolo 4 della norma di attuazione parzialmente annullata dalla Corte costituzionale, noi avremmo certo potuto contestare — e con argomentazioni che io ritengo abbastanza valide — questa decisione, ma sicuramente la decisione stessa avrebbe avuto un carattere e un significato istituzionale diversi da quelli assunti dalla deliberazione così come risulta invece motivata. Ed infatti la Corte dei conti non argomenta tanto su questo elemento: dice invece che gli atti del Consiglio regionale, siano essi atti a contenuto normativo, siano essi atti a contenuto singolare e concreto, sono tutti atti amministrativi allorquando non rivestano esplicitamente la forma della legge. E' invece principio pacifico nel diritto pubblico che l'atto segue la qualificazione e il regime giuridico proprio della funzione dell'organo da cui promana: a prescindere dalla qualificazione sostanziale o dal contenuto dell'atto, questo dunque segue il regime proprio degli atti amministrativi solo se adottato da un organo amministrativo, cioè da un organo della pubblica amministrazione. Mentre gli atti adottati da organo legislativo o da organo giurisdizionale, anche qualora abbiano un contenuto analogo, cioè un contenuto concreto e singolare, non seguono mai il regime degli atti amministrativi, ma seguono sempre quello dell'organo che li adotta, cioè il regime degli atti legislativi o degli atti giurisdizionali.

Questo avviene perché tutti gli organi pubblici hanno una loro funzione principale, che qualifica l'organo all'interno dell'ordinamento. E gli organi pubblici, tutti quanti, nella loro attività, svolgono delle funzioni o pongono in essere degli atti che sono diversi da quelli principali. Ad esempio gli organi giurisdizionali adottano molti atti che hanno un contenuto diverso dalle sentenze: i giudici, nella cosiddetta volontaria giurisdizione, adottano degli atti che nel loro contenuto non sono atti di tipo

giurisdizionale, eppure nessuno si è mai sognato di sostenere che questi atti debbano essere sottoposti al regime giuridico (quindi ai controlli ed alle impugnazioni) degli atti della pubblica amministrazione. Lo stesso discorso, se ci fate caso, vale per il Consiglio regionale già oggi: il Consiglio regionale compie già oggi tutta una serie di atti che sono a contenuto singolare e concreto. Pensate all'assunzione dei dipendenti, che è del tutto analoga, come atto, all'assunzione dei dipendenti da parte della Giunta: eppure l'assunzione dei dipendenti del Consiglio regionale — per quanto mi consta — non è soggetta a registrazione davanti alla Corte dei conti, mentre lo sono gli atti di assunzione svolti dalla Giunta. Il motivo è abbastanza semplice ed è riconducibile al principio di cui parlavo prima, e cioè al fatto che la qualificazione dell'atto deriva dal soggetto e dalla funzione che lo pone in essere e non invece dal contenuto.

Quando noi esaminiamo i problemi dei regolamenti la questione è ancora più chiara e più semplice perché i regolamenti hanno un contenuto normativo e, almeno da cento anni a questa parte, vengono qualificati da tutti i manuali di diritto amministrativo come atti sostanzialmente legislativi, cioè atti che quanto al contenuto, poiché contengono norme giuridiche come le leggi, sono del tutto assimilabili alle leggi: essi vengono qualificati come atti amministrativi, sempre in virtù del principio di cui prima parlavo, soltanto nell'ipotesi in cui siano adottati da un organo della pubblica amministrazione. Ma allorquando questi atti siano adottati, come nel nostro caso, da una Assemblea legislativa, allora essi sono atti legislativi, o atti normativi sia nel contenuto che nella forma, cioè in sostanza non possono essere in alcun modo qualificati come atti amministrativi o come atti della pubblica amministrazione. Se questi sono dei principi evidenti, abbastanza elementari, l'unica argomentazione che può condurre la Corte dei conti — anche se nella deliberazione recentemente assunta ciò non è detto in modo espresso ed esplicito — a qualificare come atti amministrativi i regolamenti, è che il Consiglio regionale della Sardegna non venga configurato e considerato come un organo

legislativo, ossia come un organo costituzionale che ha il rango e le prerogative delle assemblee parlamentari, ma venga invece ridotto ad organo di pubblica amministrazione, cioè ad organo di tipo amministrativo. Ora è chiaro che noi, in qualità di rappresentanti del corpo elettorale sardo e, per quanto mi riguarda, anche in qualità di presidente della Commissione che si occupa delle questioni istituzionali, avevamo ed abbiamo il dovere di salvaguardare il ruolo della nostra assemblea; non potevamo e non possiamo per alcuna ragione subire un tale stravolgimento dei principi del nostro ordinamento.

D'altra parte, badate, la Corte dei conti, partendo da premesse che noi giudichiamo erronee, fa un ragionamento *a fortiori* che è stravolgente, ma che rientra nella sua logica, cioè dice: "Badate che io non controllerò, in quanto atti amministrativi, i soli regolamenti, ma vi dico fin d'ora che controllerò *a fortiori* tutti gli altri atti che non contenendo norme non hanno un contenuto normativo". In sostanza la Corte dei conti sta preannunciando che il varco dei regolamenti è quello sugli atti del Consiglio fatta eccezione per quelli legislativi. Non voglio dilungarmi nell'affacciare i pericoli insiti in queste argomentazioni, ma è chiaro che muovendo da questa premessa si potrebbe arrivare un domani a fare una distinzione, che è già implicita nei ragionamenti della Corte, tra l'attività legislativa del Consiglio e dei consiglieri e l'attività non legislativa, e si potrebbe anche giungere a dire che, ad esempio, l'immunità relativa ai voti ed all'impressione delle opinioni riguarda soltanto la parte attinente alle leggi e non riguarda invece la parte che ad esse non attiene. Lascio soltanto intravedere quali potrebbero essere le conseguenze di questa possibile distinzione. Ci troveremo nella situazione in cui l'esplicazione del mandato, anche nello svolgimento di quelle che sono le semplici attività di controllo, di quelle che sono le semplici attività di manifestazione del pensiero, di quelle che sono le semplici attività di decisione attinenti agli atti non legislativi, potrebbe essere sottoposta a valutazione da parte di organi giurisdizionali o comunque avere sempre, diciamo così, all'orizzonte, la

minaccia di un controllo giudiziario. E, badate, a quel punto non solo della Corte dei conti, ma anche della magistratura ordinaria ed in particolare della magistratura penale.

Di fronte a tali ipotesi si potrebbe dire che comunque è bene che i controlli ci siano e che la magistratura intervenga; a questo proposito, tuttavia, voglio fare una considerazione talmente ovvia da essere banale, e cioè che se alle assemblee di rango legislativo e ai loro rappresentanti sono state sempre riconosciute una immunità ed una posizione particolare, ciò significa che il ruolo e il rango sono tali che per essere esercitati nel modo più completo, nel modo più libero e nel modo più serio ed incisivo hanno necessità di essere chiaramente distinti rispetto ad ogni altra funzione e di non dover soggiacere al controllo di organi che esplicano altre funzioni — egualmente essenziali, ma diverse — dello Stato, quali sono la funzione giurisdizionale o la funzione amministrativa. Da questo punto di vista non dovremmo avere grandi dubbi nel respingere la pretesa della Corte dei conti; d'altra parte la stessa Corte dei conti introduce degli elementi contraddittori nella propria deliberazione quando, ad esempio, richiede, in contraddizione con quanto prima detto, che i regolamenti approvati dal Consiglio vengano rivestiti della forma di decreto del Presidente della Giunta, che invece è sicuramente un atto amministrativo. A mio avviso la Corte dei conti, non essendo sicura del fondamento della prima argomentazione vuole però mantenere la certezza di poter controllare questi atti dicendo: "In effetti, non sto controllando l'atto del Consiglio, ma l'atto di recepimento consistente in un decreto del Presidente della Giunta". Si tratta, come ognuno può constatare, di una interpretazione abnorme, perché non tiene conto del fatto che la Corte costituzionale, nel momento in cui ha riconosciuto che l'articolo 27 dello Statuto attribuisce al Consiglio e non alla Giunta la potestà regolamentare, ha voluto escludere in ogni caso che questi atti possano rivestire la forma del decreto del Presidente della Giunta. Non solo: ma la stessa promulgazione, essendo atto finale dell'*iter* procedimentale del quale attesta la conclusione, dovreb-

be comunque intervenire dopo una eventuale registrazione della Corte dei conti e non prima, come invece la stessa Corte sembra voler richiedere.

C'è un'altra osservazione che la Corte dei conti fa e che ho sentito fare anche da qualche collega ed è questa: se i regolamenti non venissero controllati dalla Corte dei conti, non vi sarebbe controllo alcuno. Ora, a parte il fatto che i miei sogni non vengono assolutamente sconvolti dal fatto che non esista un controllo (da tempo un diffuso ed autorevole filone culturale ritiene che i controlli, in un ordinamento democratico, debbano essere contenuti e limitati), io voglio anche dire un'altra cosa. Il controllo è principio generale negli ordinamenti accentrati, perché in essi si ritiene che la funzione pubblica sia sempre una funzione statale e che pertanto, qualora tale funzione venga esercitata da organi diversi dallo Stato, ancorché organi rappresentativi, gli atti pubblici che ne sono il prodotto debbano sempre, prima di produrre effetti nell'ordinamento giuridico, essere controllati da organi dello Stato. Ma quando, come nel caso nostro, il principio dell'autonomia regionale è sancito e salvaguardato sul piano costituzionale, la funzione attribuita dalla Costituzione rigida e dallo Statuto rigido all'ente autonomo è una funzione propria di quell'ente e quindi gli atti di quell'ente, per entrare a far parte dell'ordinamento giuridico, non debbono essere controllati se non nei casi in cui la stessa Costituzione o lo stesso Statuto lo prevedono espressamente.

Noi ci troviamo tra l'altro di fronte ad uno Statuto che, a differenza di quanto disposto dalla Costituzione per le Regioni ordinarie, non prevede un controllo sui regolamenti: anzi, dirò di più, fatto salvo il controllo sulle leggi, il nostro Statuto non prevede alcun controllo, neppure sugli atti amministrativi della Giunta. E allora io non troverei inopportuno chiederci se gli stessi controlli introdotti con legge ordinaria o con norma di attuazione sugli atti della Giunta siano conformi allo Statuto e quindi costituzionalmente legittimi. Tuttavia si obietta: "Allora non c'è alcun controllo?". Ma colleghi: in un ordinamento democratico le forme di controllo devono tendenzialmente essere quelle popolari:

non solo dunque il controllo che viene esercitato sui rappresentanti nel momento dell'elezione, ma i controlli successivi o preventivi esercitabili mediante i referendum, ovvero il controllo che si esprime, ad esempio, con la partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa, oppure ancora i controlli giurisdizionali esistenti in tutti gli ordinamenti moderni che consentono a tutti i cittadini di porre nel nulla non solo gli atti amministrativi ma addirittura gli stessi atti legislativi. Noi viviamo in un sistema la cui linea tendenziale è quella di un controllo dal basso, nel senso di un controllo democratico e di un controllo di tipo giurisdizionale imparziale e non invece in un sistema orientato a favore di un controllo burocratico che ha il significato di cui prima vi dicevo e che poi nella pratica si traduce in una contraddizione tra apparati, tale da escludere il circuito democratico del controllo e della partecipazione popolare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi la posta in gioco è questa! Credo che difendere le prerogative del Consiglio non solo non sia avanzare fumisterie giuridiche o questioni prettamente avvocatizie: è semplicemente, né più né meno, il nostro dovere quali attuali rappresentanti del popolo sardo in quest'Assemblea. Mi rendo conto che esistono altre esigenze; ma di queste esigenze credo si sia tenuto conto in tutto il dibattito e in tutta l'attività che si è svolta a livello consiliare. Non si può ad esempio negare che la prima Commissione e il Consiglio regionale abbiano approvato con tempestività e con un lavoro molto serio, condotto sia dagli organi elettivi che dagli stessi funzionari del Consiglio, tutti i regolamenti in tempi estremamente brevi. Devo dare atto come presidente della Commissione che in questa attività tutte le forze politiche, al di là della loro posizione rispetto all'attuale maggioranza, hanno fornito un contributo serio, nel senso che questa attività si è svolta con molta celerità, senza ostruzionismi e senza comportamenti dilatori. Mi pare che si possa riscontrare su queste tematiche un atteggiamento complessivo di forte responsabilità istituzionale e di grande consapevolezza. Credo perciò che la

proposta di ordine del giorno predisposta per questa seduta sia il risultato di questo impegno e che quindi si tratti di un documento nel quale sono contenute le linee positive di soluzione del delicato problema che stiamo affrontando. Ma, al di là di questo stesso problema, credo che dobbiamo operare costantemente nella direzione di una difesa ferma delle prerogative del nostro Consiglio, che sono poi le prerogative dell'Assemblea rappresentativa dei sardi ed indicano quindi la posizione istituzionale del nostro popolo nel concerto con le istituzioni dello Stato e con le altre istituzioni. Dobbiamo agire in modo fermo, senza strumentalismi né giochi secondari, perché introducendo in questa vicenda manovre di altra natura si finirebbe per porre nel nulla la nobiltà e la giustezza di una battaglia fondamentale per la nostra autonomia.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Merella. Ne ha facoltà.

MERELLA (P.R.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio un breve intervento, dopo l'esautiva introduzione del presidente della prima Commissione, per dichiarare che il Partito repubblicano è in linea con il dibattito svoltosi nell'ambito della prima Commissione e che intende riaffermare quale principio intangibile la posizione di assoluta preminenza istituzionale del Consiglio regionale, assemblea rappresentativa degli interessi e delle legittime esigenze del popolo sardo. Un principio che non consente equivoci interpretativi né atteggiamenti tali da far ritenere che un'assemblea elettiva accetti condizioni di tutela o di subordinazione.

La questione in gran parte travalica il piano strettamente giuridico, del quale a lungo ed esaurientemente ha parlato il presidente della prima Commissione: si tratta di un problema prevalentemente politico. Nel momento stesso in cui unitariamente rivendichiamo il rispetto di tutte le prerogative del Consiglio regionale dobbiamo anche pensare a quante volte, forse inconsapevolmente, sorvolando su aspetti di poca sostanza o che in certi momenti parevano di poca sostanza, abbiamo consentito che si insinuassero tendenze e tentazioni come quelle che hanno

portato la Sezione sarda della Corte dei conti a considerare atti amministrativi *tout court* tutte le attività deliberative del Consiglio regionale che non coincidano con l'attività legislativa. Tale impostazione è, per tutti quelli che siedono in questo Consiglio, chiaramente inaccettabile: pur rendendoci conto che occorre evitare ogni ritardo dell'attività quotidiana dell'Amministrazione regionale, è altrettanto chiaro che non possiamo soggiacere ad una sorta non dico di larvato ricatto, ma comunque di condizionamento, dietro il quale non è infondato intravedere un'iniziativa sempre più orientata e sempre più determinata a far sì che in un domani non lontano la stessa Assemblea possa soggiacere ad una situazione di tutela da parte di organi esterni.

E allora, signor Presidente, i repubblicani invitano a perseguire tutte le vie che si rivelino efficaci allo scopo di risolvere queste contraddizioni e di terminare un quadro di certezza giuridica ed istituzionale. Occorre dunque avviare immediatamente la predisposizione delle nuove norme di attuazione dell'articolo 27 dello Statuto sardo, decidendo nel contempo se i regolamenti debbano essere momento di attività consiliare oppure essere demandati all'organo politico amministrativo che è la Giunta regionale. In ogni caso occorre ribadire che il Consiglio regionale non intende recedere dalla sua posizione di fermezza e non intende derogare dalla condizione nella quale le norme costituzionali lo hanno collocato e nella quale intende rimanere.

Si dica con chiarezza, insomma, che tutte le prerogative di un'assemblea legislativa debbono rimanere intatte, perché nessuno di noi in un futuro prossimo possa sentirsi colpevole di aver regalato ai propri figli o alle generazioni che verranno un'Assemblea dimezzata. E' questo l'auspicio che fa il Partito repubblicano, è questo l'invito che il Partito repubblicano rivolge agli altri gruppi ed alla Giunta, affinché nel più breve tempo possibile si possano raggiungere questi obiettivi di chiarezza, sgombrando la strada da ogni tentativo di condizionamento. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (P.S. d'Az.). Illustrissimo signor Presidente onorevoli colleghi: penso, senza presunzione, che non ci sia in Aula gruppo più soddisfatto di quello sardista, per questa solidarietà e per questa corale protesta che il Consiglio regionale sta elevando contro le distorsioni di un'organizzazione del potere centrale che ha tentato, tramite le sue diramazioni locali, costituite da uffici disinformati e animati da atteggiamenti pretestuosi, di mortificare l'Assemblea elettiva di una Regione a Statuto speciale. Di questa solidarietà noi sardisti siamo grati a tutti i colleghi di tutti i gruppi; di questa solidarietà preghiamo il Presidente della Giunta di prendere atto per la prosecuzione dei suoi compiti istituzionali, che sono quelli di emanare provvedimenti coerenti con quanto il Consiglio intende deliberare.

Con questo nostro sentimento di gioia, con questo nostro sentimento di solidarietà invitiamo tutti i gruppi a voler volta per volta, argomento per argomento, ricordare che le battaglie autonomistiche non si combattono solo davanti a manifesti tentativi di strangolamento, ma si combattono anticipando quelle che possono essere le reazioni di un governo centrale nei confronti delle richieste di libera determinazione del nostro popolo. Le battaglie non si combattono in chiave difensiva ma in chiave offensiva: il Partito sardo è in prima linea in questo movimento di riscatto e invita tutto il Consiglio a cogliere ben altre occasioni per manifestare una così bella, commovente e gloriosa unitarietà dei sardi.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Oggiano. Ne ha facoltà.

OGGIANO (P.S.I.). Signor Presidente, colleghi: io non ho difficoltà a dichiararmi più o meno esterrefatto per l'attacco allo Stato mosso poc'anzi dal Partito Sardo d'Azione, il quale, mentre dichiara ufficialmente di vedere nelle vicende che ci occupano ulteriori tentativi di soffocamento dell'autonomia, è diviso poi e tentennante in ordine alle tesi che sul piano strettamente giuridico e non solo politico possono essere sostenute a difesa delle prerogative del Consiglio. Molto più legittimo contestare oggi sul piano giuridico che gli atti regolamentari posti in essere non so-

no atti amministrativi; molto più legittimo contestare oggi che la recente sentenza della Corte costituzionale, alla quale fa riferimento l'ordine del giorno proposto, abbia lasciato in piedi una parte di quella norma di attuazione della quale discutiamo; molto più legittimo — dicevo — contestare tutto ciò che non individuare in questa vicenda un attentato nei confronti della Sardegna da parte dello Stato centrale. Noi questi atteggiamenti non possiamo che denunciarli pubblicamente: non ci piacciono, e lo diciamo *apertis verbis*.

Nessuna contestazione sul piano logico né sul piano giuridico è venuta da parte di Marracini. Contestazioni che invece possono essere fatte: tesi che erano sostenibili anche, colleghi, nel corso della fase orale del procedimento davanti alla Corte dei conti, ma ciò non è avvenuto. Certo la Regione ha approntato una propria difesa scritta e l'ha trasmessa all'Organo di controllo: tuttavia se noi dovessimo giudicarne la portata della valutazione che ne ha fatto la sezione sarda della Corte dei conti non so quali giudizi potremmo oggi esprimere su questa difesa. Forse chi l'ha formulata non era convinto delle tesi sostenute; forse riteneva che dovessero prevalere le tesi della Corte dei conti o che di fatto avrebbero prevalso; forse: però io dico che le posizioni del Consiglio, quali sono state illustrate dal collega Pubusa, erano posizioni efficacemente difendibili in una memoria scritta o nel corso di un dibattito orale. Erano difendibili, erano posizioni serie, erano posizioni rispettabili: noi non neghiamo rispettabilità o serietà alle posizioni contrapposte, ma le nostre erano difendibili e ciò poteva essere fatto sicuramente con maggior efficacia.

La Corte dei conti pretende, ad esempio, anche se di questo non fa un motivo esplicito o primario della propria decisione, che la sentenza della Corte costituzionale abbia lasciato in piedi una parte di quell'articolo 4 del DPR 327 — se non vado errato — del 1950, cioè proprio la parte relativa ai controlli. Riflettiamo un tantino, vediamo se è così senz'altro, se questa possa essere o no un'affermazione inconfutabile. Da cosa è nato il procedimento davanti alla Corte costituzionale? E' nato da un incidente sollevato davanti al TAR su eccezione portata dalle parti in causa, e la eccezione delle parti riguardava semplicemente la sussisten-

za o meno di una potestà regolamentare in capo alla Giunta. Questo era ciò che si contestava; l'ordinanza di rinvio evidentemente ha reputato che i motivi addotti non fossero infondati ed ha deciso di rimettere gli atti alla Corte costituzionale la quale, pertanto, ha esaminato quei punti e soltanto quelli.

La Corte costituzionale non poteva esaminare se non i punti che avevano costituito motivo di eccezione e che erano la base e il fondamento dell'ordinanza di rinvio: conseguentemente la Corte ha affermato, in base ad una serie di ragionamenti, che la norma di attuazione, per quella parte nella quale prevedeva la competenza regolamentare della Giunta, era incostituzionale perché palesemente in contrasto con l'articolo 27 dello Statuto, il quale prevede, viceversa, la competenza del Consiglio. Tuttavia, si argomenta *a contrario*, la sentenza ha lasciato in piedi la parte relativa ai controlli. Ma proprio questa parte della norma di attuazione era stata pensata ed elaborata in coerenza con la previsione di una potestà regolamentare in capo alla Giunta, il cui esercizio veniva subordinato a quel tipo di controllo. Una volta eliminato il contenuto centrale e fondamentale della norma di attuazione, che era la competenza della Giunta regionale, questa norma, privata del suo corpo, resterebbe in vita soltanto nei piedi, i quali poi finirebbero per camminare da soli, per essere magari indirizzati nella direzione indicata dalla Corte dei conti.

D'altro canto la Corte dei conti non ha neppure utilizzato questa argomentazione; ha utilizzato un'altra argomentazione, quella relativa al carattere degli atti: atti amministrativi, quindi sottoponibili al controllo. C'è chi dice: "Ma se non ci fosse questo controllo di regolamento fatto dal Consiglio regionale non sarebbe assoggettato a nessun controllo, e questo avverrebbe in contrasto con tutta una serie di disposizioni che anche per le altre Regioni prevedono un sistema di controlli". Non sarebbe assolutamente scandaloso pensare che nello Statuto, nella Carta fondamentale, nella Costituzione della Regione sarda si sia fatta, o si sia voluta fare, un'eccezione. Tanto poco è scandalosa questa affermazione che la precedente norma di attuazione, quella del '49, che manteneva la competenza regolamentare in capo al Consiglio

regionale, non prevedeva alcun controllo e che per un anno (io non so poi se in quell'anno il Consiglio abbia prodotto dei regolamenti) i regolamenti approvati dal Consiglio non potevano essere sottoposti a nessun controllo.

Scandalo non vi era né vi sarebbe stato allora a sostenere queste tesi; erano tesi sostenibili. Ma, dice la Corte, l'atto regolamentare è atto amministrativo e, aggiunge nella decisione, a contenuto normativo; cioè non è un atto amministrativo a contenuto amministrativo: il contenuto è diverso, il contenuto è normativo, cioè è un atto amministrativo *sui generis*. Perché si parla, anche nei testi, quando si accenna al problema delle fonti di produzione del diritto, dei regolamenti come atti amministrativi a contenuto normativo? Ma per una ragione semplicissima e comprensibilissima: perché di consueto nell'ordinamento positivo i regolamenti sono di competenza degli esecutivi e i testi ne parlano in capitoli appositi nei quali si tratta della potestà normativa del Governo. E allora sono atti amministrativi in quanto promanano dal Governo e dagli esecutivi, ma sono, e comunque restano, atti a contenuto normativo, diverso dal contenuto amministrativo. E allora, non c'è dubbio, nonostante i regolamenti abbiano contenuto normativo, che quando provengano, come di consueto avviene, dal potere amministrativo, essi siano atti formalmente amministrativi. Un avverbio, "formalmente", che pare non abbia nessuna portata, mentre ha invece grande portata: "formalmente amministrativo" vuol dire che l'atto soggiace al regime giuridico di tutti gli altri atti di quella stessa specie nella forma, ancorché di contenuto diverso, cioè amministrativo. Da qui la legittimità del controllo.

Quando però, e nessuno nega che così possa avvenire giacché l'articolo 27 dello Statuto lo dice, questi atti promanano da autorità non amministrativa, da organo non amministrativo, non c'è dubbio che essi perdono anche quella ordinaria qualifica formale che hanno gli atti amministrativi: sono atti di tipo diverso, parificabili, nella forma, a tutti gli altri che promanano da quel tipo di potere. Del resto abbiamo una infinità di esem-

pi nell'ordinamento positivo di funzioni incrociate tra gli organi; il principio della separazione dei poteri non conosce nel nostro ordinamento positivo una applicazione rigida. Il principio vigente nel nostro ordinamento è un altro: è quello della distinzione formale tra funzioni, per cui un potere non può che emanare gli atti che gli sono caratteristici e non altri. Noi non possiamo emettere sentenze e il giudice non può fare leggi: eppure ha la capacità, il giudice italiano, almeno in un caso, di formulare un qualcosa di simile alla legge anche se avente applicazione solo tra le parti: il regolamento delle acque private, nel suo contenuto, non è uguale agli altri atti decisionali del giudice; ha contenuto normativo, è diverso. Questo è solo un caso, ma ne potremmo citare un'infinità. E allora, non resta che la tesi, alla quale noi non vogliamo accedere sul piano politico ma neppure sul piano giuridico (e la nostra posizione è ancora una volta forte e sostenibile), che il Consiglio regionale, l'assemblea legislativa, l'organo che in virtù dello Statuto e quindi in virtù della Costituzione, è organo legislativo, sia invece assimilato ad un organo di tipo diverso, ad un organo amministrativo. Solo se fosse organo amministrativo i suoi atti non legislativi, ancorché a contenuto normativo, sarebbero atti formalmente amministrativi e quindi assoggettabili a quel tipo di controllo.

Vedete bene che queste posizioni erano sostenibili senza necessità di evocare attentati. Io non so: discuteremo, potremmo discutere se ve ne siano stati in altre situazioni, ma invocare in questa occasione l'attentato, il tentativo di soffocamento è del tutto fuori luogo. Non vi è niente qua che attenti, vi sono tesi giuridiche da confrontare e le nostre sono buone altrettanto e anche di più di quelle contrarie. Come consiglieri regionali, come Consiglio regionale abbiamo il diritto — e anzi dirò il dovere — di tentare in ogni modo di far prevalere le nostre tesi, perché sono migliori delle altre, sono più giuste, vanno nel senso dell'indipendenza (non mi si fraintenda), intesa come autonomia delle nostre funzioni, come capacità di autogovernarci, di amministrarci autonomamente.

Queste colleghi, signor Presidente, sono le ragioni per le quali il nostro gruppo è concorde

circa il contenuto dell'ordine del giorno proposto. Certo, questo contenuto non deve restare per più di ventiquattro ore lettera morta; è necessario attivare immediatamente le procedure di modifica sia delle norme di attuazione sia dello Statuto. A questo proposito noi affermiamo di essere convinti che l'attribuzione del potere regolamentare in capo al Consiglio costituisca una anomalia ed un onere eccessivo e che esso possa e debba passare, purché ciò avvenga secondo le più corrette procedure, in capo alla Giunta. Di tutto ciò siamo effettivamente convinti, ma bisogna attivare immediatamente i canali di contatto: è la Giunta che ha questi canali con il Governo. E' necessario sentire la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mettere in moto la macchina complessiva, muoversi insomma in maniera tale, signor Presidente e colleghi, che noi da qui a qualche mese come Consiglio regionale non abbiamo a trovarci nuovamente di fronte a stati di necessità. Non debbono più ripetersi situazioni dalle quali non riusciamo a liberarci se non di fatto inchinandoci — sia pure esprimendo formali proteste — a volontà che sono esterne a questa Assemblea.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, questa non è una disquisizione giuridica, anche se molto potrebbe essere detto per contestare il fondamento e la bontà della tesi e della interpretazione della Corte dei conti. Questa è una Assemblea politica ed io intendo esprimere un giudizio e una valutazione politica ancorché confortati da valide argomentazioni giuridiche: non dunque una protesta astratta ma, come cercherò di dire sinteticamente, una protesta concreta, che ha dalla sua i principi generali del nostro ordinamento. Credo inoltre sia ancora più necessario un chiarimento sul significato dell'ordine del giorno che insieme alle altre forze politiche abbiamo contribuito a predisporre e che insieme alle altre forze politiche abbiamo sottoscritto.

Un chiarimento che muove da una osservazione preliminare e da tre corollari. Preliminarmente osservo che in questo dibattito non si discute soltanto se i regolamenti emanati dal Consiglio

debbero essere sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti: se questo fosse l'unico oggetto del dibattito credo che il dibattito stesso sarebbe forse eccessivo e certamente eccessive sarebbero le preoccupazioni. A mio avviso sono in discussione ben altri problemi ed in particolare l'intento politico della Corte dei conti di sottoporre a controllo preventivo tutti gli atti del Consiglio che non siano leggi formali. Se siamo convinti che la prerogativa primaria delle assemblee legislative in ogni ordinamento, ma soprattutto in un ordinamento democratico sia quella di non soggiacere ad alcun controllo che non sia quello determinato dalle stesse assemblee, ne discende che contro la pretesa della Corte dei conti deve essere viva, vibrante e ferma la protesta e la dichiarazione di inaccettabilità. Che quella descritta sia l'opinione reale della Corte credo non si possa contestare, perché la Corte questo, dobbiamo riconoscerlo, lo ha detto nei termini più chiari possibili. Senza tediare alcuno, ma è bene ricordarlo: "Carattere amministrativo e non legislativo rivestono sicuramente i pareri resi in virtù di espresse norme di legge dalle Commissioni consiliari nell'ambito di procedimenti amministrativi preordinati all'emanazione di decreti presidenziali o assessoriali, così come, per altro verso, i decreti del Presidente del Consiglio regionale con cui si dispone la concessione di contributi per iniziative culturali".

E' soltanto una esemplificazione: ma immaginate a che rango sarebbe ridotta l'Assemblea di una Regione che vanta la sua specialità, se i pareri delle sue Commissioni dovessero essere sottoposti al vaglio preventivo della Corte dei conti, come la stessa pretende. Quindi dibattito non eccessivo ma anzi, come dirò, dibattito troppo blando.

Quali sono i corollari da questo ineludibile ragionamento? Anzitutto che l'ordine del giorno esprime meno decisamente di quanto noi avremmo voluto la inaccettabilità ed il rigetto della opinione e delle pretese della Corte dei conti. In secondo luogo che avremmo gradito vedere scritte nell'ordine del giorno le due espressioni che abbiamo sentito pronunciare in quest'Aula e che condividiamo, ma che pronunciate in questa Aula rimangono un *flatus vocis*, mentre inserite nell'ordine del giorno credo avrebbero assunto un diverso spessore politico. Terzo, che mi ha stupi-

to e sconcertato aver riscontrato morbidi atteggiamenti, possibilistici atteggiamenti, proprio da parte di coloro i quali in ogni occasione proclamano la loro lotta, la loro battaglia, il loro rigetto contro uno Stato prevaricatore e accentratore del quale la Corte dei conti in questa occasione non sarebbe altro se non la *longa manus*. Tutte queste parole vengono oggi o possono oggi essere definite parole da comizio, mentre non si sono tradotte in atteggiamenti e gesti politici quando avrebbero dovuto in gesti politici tradursi.

Noi riteniamo — su questo credo di non sbagliare, e su questo credo che nella mia vita non cambierò mai opinione — che per i principi nei quali si crede, e tra questi primo fra tutti il principio della legalità e del rispetto dell'ordinamento, valga la pena di battersi e valga la pena di battersi forse con qualcosa di più delle parole o delle interviste. Perché battersi non significa parlare: battersi significa per esempio mettere in atto con chiarezza e determinazione i comportamenti di protesta conseguenti a quella che riteniamo una prevaricazione politica e giuridica, e darne una spiegazione comprensibile e trasparente, per portare con noi una volta tanto il popolo sardo.

Per colmare il divario enorme tra le istituzioni politiche e il popolo, per far comprendere una volta tanto che il Consiglio regionale nella sua totalità riesce ad impugnare la bandiera della difesa delle istituzioni regionali.

Io ho detto: intento politico della Corte. L'ho detto e lo ripeto: perché? Perché non è esatto (ed è l'unico riferimento che farò alla decisione della Corte medesima) che la Corte dei conti abbia argomentato traendo ragione dalla sentenza della Corte costituzionale con cui, come i colleghi sanno, è stata dichiarata la incostituzionalità di quella norma che attribuiva alla Giunta la potestà regolamentare. Se questo la Corte avesse fatto essa stessa avrebbe potuto obiettare: "In fin dei conti noi Corte dei conti — malvolentieri, perché ci rendiamo conto che urtiamo contro principi generali — non possiamo fare altro che applicare la lettera della legge, la quale dispone che anche i regolamenti, benché emanati dal Consiglio regionale, siano sottoposti al nostro controllo". Così non è stato, perché nelle attente, puntuali e abilissime pagine della decisione di cui discorriamo,

il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale è contenuto in una sola riga, con l'aggiunta di un "anche": "anche con riferimento all'abrogazione dell'inciso di cui all'articolo, eccetera eccetera". Il che significa che la sentenza della Corte costituzionale è stata soltanto l'occasione e non la causa di un intento e di un atteggiamento che la Corte dei conti aveva e stava maturando già da molto tempo. E da atteggiamenti di questo genere, francamente, non credo ci si debba difendere con le caudiche cautele dei giureconsulti: ci si deve difendere sul piano politico, come altre volte, in altre occasioni, il Consiglio regionale ha saputo fare.

Perché mi sono permesso di fare queste osservazioni? Perché, ad esempio, molto si è discusso nello stabilire quali aggettivazioni dovessero essere poste per qualificare l'impegno da attribuire alla Giunta per il ricorso ai ricorsi (chiedo scusa per la ripetizione) che la legislazione prevede contro le decisioni della Corte dei conti. Ma come: al Consiglio si contesta la sua indipendenza, perché di questo si tratta, e noi adoperiamo cautela per stabilire se siano o possano essere opportuni o no, eventuali o no, i legittimi ricorsi agli altrettanto legittimi organi dello Stato? Non dovremmo dire invece, come noi avevamo chiesto — accettando poi la formula subordinata solo per sottolineare la unitarietà degli intenti — che i ricorsi debbano essere in tutti i casi promossi? Questa rimane la nostra opinione nonostante i "se" e i "ma", gli "eventuali" e gli "opportuni", perché per noi la Giunta non potrà che essere ritenuta inadempiente se non promuoverà tutti i ricorsi che possono essere promossi contro gli atti della Corte dei conti. Noi siamo rimasti sconcertati per le cautele usate nel formulare le espressioni di rigetto di queste decisioni, perché ci pareva che nessuna espressione, salvo il dovuto rispetto verso gli organi dello Stato e verso un organo di tanto prestigio come la Corte dei conti, potesse essere attenuata, quando si trattava di difendere l'indipendenza del Consiglio.

Questa è comunque la nostra interpretazione dell'ordine del giorno, con tale intento abbiamo dato il nostro contributo alla sua formulazione ed in questo senso l'abbiamo sottoscritto: la protesta deve essere ferma, il rigetto non deve ave-

re condizionamenti, i mezzi istituzionali, i ricorsi, devono essere esperiti, devono essere mossi tutti i canali paralleli e legittimi perché questa interpretazione della Corte dei conti possa essere rivista. Detto questo è chiaro che le norme di attuazione dovranno essere modificate per togliere ogni incertezza e ogni dubbio. Le proposte di modifica che la Giunta dovrebbe avanzare debbono essere presentate al Consiglio domani: non possiamo star mesi ad aspettare il testo di queste proposte. Questo è un richiamo che deve essere puntuale e puntualmente eseguito. Non solo, ma alle modifiche invocate se ne deve aggiungere un'altra. Noi dobbiamo sceglierci e darci un organo di controllo per i regolamenti, perché il nessun controllo porta all'ambiguo. Una cosa è respingere il controllo di un organo a noi estraneo e diverso, un controllo che proviene da altri poteri: altra cosa è dire che non vogliamo controlli. Credo che sostenere questa tesi non ci convenga, che non convenga a nessuno non avere per questi regolamenti un filtro, costituito da un organo da noi scelto, da noi indicato nella sua composizione e nelle sue finalità.

Quindi la Giunta dall'ordine del giorno, senza incertezze, ha l'opinione del Consiglio, conosce la strada che il Consiglio ritiene essa debba percorrere. Aggiungiamo che la Giunta, perché a lei compete, dovrebbe farsi promotrice nell'immediato delle proposte di modifica, delle norme di attuazione e delle nuove proposte concernenti il controllo sui regolamenti che potranno essere nelle more emanati dal Consiglio. Credo che questa sia la maniera concreta e corretta perché ciascuno rimanga nei propri ruoli: questo non significa né avallare né sovrapporsi alle responsabilità della Giunta. Il Presidente della Giunta si è lamentato del fatto che il Consiglio lo lascerebbe solo con la sua responsabilità. Bene: da oggi il Consiglio non lo lascia solo con la sua responsabilità, gli dice e gli ha detto quello che deve fare. E mi rivolgo al Presidente perché il Presidente, in prima persona, ha sottolineato le proprie responsabilità, quale figura giuridica cui compete l'esclusiva rappresentanza esterna della Regione. Certo: le responsabilità del Presidente della Giunta non potranno non emergere, qualora egli si attardasse nelle incertezze, nelle caudiche interpretazioni, nelle flemmatiche parole, nei molli atteggiamenti da altro

dettati che non dall'intento di difendere il Consiglio, e qualora egli non adottasse i comportamenti più adeguati per seguire alla lettera quell'ordine del giorno laboriosamente ma fermamente voluto dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (Gruppo Misto). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sia consentito anche a me esprimere brevemente un avviso ponderato su questa vicenda. Cercherò di non ripetere le cose che sinora sono state dette egregiamente dai colleghi che mi hanno preceduto, tuttavia l'episodio che noi stiamo affrontando, cioè il rigetto da parte della Corte dei conti dei decreti dell'amministrazione regionale in quanto basati su regolamenti approvati dal Consiglio ma non sottoposti alla registrazione della stessa Corte, è un episodio talmente significativo dell'indebolimento complessivo della nostra autonomia speciale da chiamare tutti noi all'espressione di un parere meditato, fermo e responsabile.

Dispiace che il Presidente della Giunta — immagino a causa di impegni estremamente importanti — si assenti dall'Aula durante gli interventi di alcuni colleghi. Questa è, onorevole Presidente, una seduta particolare: non attiene ad un aspetto marginale della vita della Regione. Noi svolgiamo la nostra attività consapevoli di essere i rappresentanti del popolo sardo: la dignità del nostro ruolo, del resto, non viene meno neanche quando, nei lunghi dibattiti intorno alle crisi dell'economia o dei vari settori della vita regionale sarda, possiamo apparire ridondanti o noiosi per chi ci ascolta. Quella di oggi è comunque una seduta particolare, perché vuole mettere un punto fermo sulla consapevolezza che questo Consiglio regionale ha della nostra specialità autonomistica. Se questa consapevolezza non l'avessimo neanche noi è evidente che non potremmo mai difendere adeguatamente l'autonomia regionale, soprattutto nelle situazioni in cui si ponga il difficile problema di contemperare le esigenze della complessiva statualità con quelle del popolo sardo. Quindi dobbiamo essere tutti impegnati fino in fondo ad ascoltarci, anche se in qualche modo

risultassimo noiosi in quest'ora tarda del pomeriggio, e a fare frutto di tutte le considerazioni che vengono svolte.

L'interpretazione forzata e formalistica che la Corte dei conti ha dato del disposto residuale delle norme di attuazione del nostro Statuto è sintomo di una complessiva sottovalutazione del nostro ordinamento speciale nel suo significato costituzionale prima di tutto, quindi formale e materiale, oltre che nel suo significato politico e morale. E' dunque un episodio di enorme gravità: questo sia detto con il rispetto e la stima dovuti alle persone e soprattutto all'organo della Corte dei conti, che certamente cerca di svolgere il suo ruolo nel miglior modo possibile, ma che, con la sua decisione, oggettivamente, sta rispecchiando un indebolimento della considerazione che lo Stato dovrebbe avere rispetto alla nostra autonomia speciale. E' un atteggiamento che non fa onore a quelli che devono essere i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Sezione speciale della Corte dei conti, organo posto dallo Stato per assolvere precisi e specifici ruoli dai quali non deve debordare, senza di che contribuirebbe a rendere ancora di più drammatica e traumatica la tensione esistente nella coscienza popolare in ordine ai rapporti tra il popolo sardo e lo Stato italiano. Se non ci si rende conto di questo si sta giocando veramente in modo pesante sull'autonomia speciale sarda, per le cose che dirò.

Per non girare intorno alle parole e per andare ai fatti, pur con la massima deferenza nei confronti di un organo dello Stato repubblicano da noi voluto e con la massima stima delle persone che lo compongono, come rappresentante del popolo sardo potrei dire una cosa sola. La Corte dei conti prima di agire avrebbe dovuto semplicemente leggere cosa prescrive l'articolo 23 del DPR 19 maggio 1949 numero 250 (quello di cui stiamo discutendo in ordine all'articolo 4): "Sono presentati alla delegazione della Corte dei conti per il controllo, in conformità alle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti, gli atti della Giunta e dell'Amministrazione regionale"; punto e basta. Cari colleghi, qui ci si deve spiegare che significato ha discutere se il regolamento è un atto amministrativo o meno. Io chiedo alla Corte dei conti se il regolamento approvato dal Consi-

glio è un atto della Giunta e dell'Amministrazione regionale. Da qui non si esce, perché la competenza della Corte dei conti in Sardegna, fissata dalla norma di attuazione, è questa: "Sono presentati alla delegazione della Corte dei conti per il controllo gli atti della Giunta e dell'Amministrazione regionale".

Se ci fosse qualche dubbio sul fatto che il Consiglio possa rientrare nella Amministrazione regionale, e che pertanto gli atti del Consiglio debbano essere presentati alla Corte dei conti, si può andare a rileggere lo Statuto per vedere dove esso parla di Amministrazione regionale e ne parla unicamente agli articoli 34 e 37 per ripetere lo stesso concetto, la stessa norma e la stessa disposizione. All'articolo 37 dice: "I componenti della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'Amministrazione"; quindi l'Amministrazione è l'insieme dell'organizzazione della Regione cui sono preposti per singoli rami gli Assessori. Lo stesso concetto viene espresso all'articolo 41: "Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'Amministrazione". Evidentemente il Consiglio regionale non può essere un ramo dell'Amministrazione, perché a questo ipotetico ramo dell'Amministrazione sarebbe preposto un Assessore, in base all'articolo 37 dello Statuto. Dice ancora di più l'articolo 34 dello Statuto: "Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta, i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione", con ciò inducendo il concetto di amministrazione, perché l'amministrazione è un momento esecutivo della Regione, come è dello Stato. E allora noi non ci troviamo davanti a piccole cose, perché la Corte dei conti ha trasbordato esplicitamente dall'articolo 23 della norma di attuazione, che detta quali sono le sue competenze. Se anche ci fossero dubbi — poi li vedremo — di altra natura, alla Corte dei conti vanno presentati soltanto atti della Giunta e dell'Amministrazione regionale. O la Corte dei conti ci dimostra che il Consiglio regionale è Amministrazione regionale, che è una parte dell'Amministrazione regionale, oppure è evidente, che qualunque sia la natura dell'atto consiliare (deliberazione, regolamento, ma soprattutto che sia atto amministrativo o legislativo, non ha importanza), gli atti del Consiglio regionale non sono sottoposti al controllo della Corte dei

conti in Sardegna.

Questo va al di là della sentenza della Corte costituzionale che ha abrogato l'articolo 4 del DPR 19 maggio 1950, numero 327. D'altro canto, noi tutti sappiamo che quando la Corte costituzionale ha abrogato, o meglio ha dichiarato la decadenza per illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 4: "I regolamenti di esecuzione di leggi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione previa registrazione della Corte dei conti", è evidente che ha ripristinato il pieno potere del Consiglio, anzi ha riaffermato che in base allo Statuto è il Consiglio regionale che approva i regolamenti consiliari. La Corte dei conti sa bene, tant'è che lo dice nella sua deliberazione, che la sentenza della Corte costituzionale non poteva ripristinare — perché la Corte costituzionale non ha poteri legislativi — il precedente articolo 16, cioè la norma di attuazione del 1949, ma sa anche bene che quella era competenza dello Stato repubblicano italiano, in sede di attuazione della norma statutaria in ordine alla potestà regolamentare del Consiglio. La precedente norma di attuazione, che rispettava con precisione il potere del Consiglio di approvare i regolamenti, dettava disposizioni precise sulla pubblicazione dei regolamenti tant'è che mentre l'articolo 15 di quelle norme di attuazione diceva come doveva essere promulgata una legge, l'articolo 16 diceva semplicemente che i regolamenti, con la firma del Presidente, dovevano essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza parlare di alcun controllo su quei medesimi regolamenti. E in ordine a quei medesimi regolamenti lo Statuto stesso non parla di controllo, mentre con precisione parla dei controlli che debbono intervenire prima della pubblicazione di una legge: l'articolo 33 dello Statuto sappiamo bene che dice come devono essere trasmesse le leggi al Governo e come possono essere rinviate dal Governo stesso. L'articolo 3 della norma di attuazione del 1949 dettava dunque norme precise per la promulgazione delle leggi, ma non ipotizzava assolutamente un controllo, né della Corte dei conti né di chicchessia, sui regolamenti, al-

trimenti avrebbe dettato norme su come i regolamenti dovevano essere trasmessi e, se non approvati, se non visti, rinviati al Consiglio e riapprovati o meno dal Consiglio. Ora, se questo è vero, lo Stato repubblicano, prima che modificasse la norma che demandava alla Giunta l'approvazione dei regolamenti, si era espresso esplicitamente sull'*iter* dei regolamenti approvati dal Consiglio. E la Corte dei conti sa benissimo che su questo punto già lo Stato repubblicano, in vigenza della norma sui regolamenti approvati dal Consiglio, si era pronunciato. Se oggi questa norma di attuazione non è più in vita, ciò non avviene per carenza di volontà oggettivamente e storicamente espressa, ma per il venir meno di una nuova norma e quindi di una nuova disciplina, che d'altra parte era coerente con le competenze della Corte dei conti (perché nel momento in cui i regolamenti venivano approvati dalla Giunta diventavano atti della Giunta e quindi dovevano e non potevano che essere visti e registrati dalla Corte dei conti). Nel momento in cui i regolamenti non sono più approvati dalla Giunta, essi non rientrano più nella competenza della Corte dei conti, non essendo atti né della Giunta né dell'Amministrazione, ed evidentemente debbono seguire una procedura di pubblicazione che prescinde da visti o da trasmissioni, ma deve essere ricavata da quello che storicamente è avvenuto per altri regolamenti e da quello che storicamente era stato sancito che avvenisse ove non fosse stata modificata la norma di attuazione. Quindi non ci troviamo, onorevoli colleghi, di fronte ad una opinabile interpretazione: ci troviamo di fronte ad una consapevole presa di posizione in ordine all'acquisizione di una sfera di potere da parte dello Stato centrale (oggi Corte dei conti) nei confronti della nostra autonomia. Una presa di posizione che con tutta la deferenza per la Corte e con tutto il rispetto e la stima personale, noi non possiamo assolutamente accettare, perché ciò significherebbe rinunciare, come dirò più avanti, a prerogative sostanziali della nostra specialità.

D'altra parte chi ha steso la deliberazione sa bene che il problema della qualificazione degli atti non può essere affrontato con superficialità. Gli atti del Consiglio possono essere non legi-

slativi, ma in ogni caso non sono atti della Giunta né dell'Amministrazione. Ora, il Consiglio regionale quando ribadisce che, come diceva egregiamente Pubusa, la qualificazione dell'atto deriva dall'organo che lo pone in essere, trova conforto anche nella legislazione positiva, perché il legislatore che ha emanato la norma di attuazione non si è preoccupato di disquisire tra atti amministrativi e non, ma ha semplicemente detto che alla Corte dei conti vanno trasmessi gli atti della Giunta e dell'Amministrazione: punto e basta. Lo stesso legislatore costituente si è guardato bene dall'entrare in disquisizioni giuridiche: nello Statuto si dice che al Consiglio competono le funzioni legislative e regolamentari; che poi queste funzioni regolamentari siano amministrative o meno questo lo si lascia disquisire alla dottrina. Infine, onorevoli colleghi, io credo non sfugga a nessuno che non a caso il legislatore costituzionale non ha pensato ad un organo di controllo dei regolamenti, diversamente da quanto ha prescritto per le leggi. E' evidente infatti che il Consiglio regionale non avrebbe alcun interesse a discostarsi, approvando i regolamenti di attuazione, dalle leggi regionali, dal momento che, all'occorrenza, esso ha comunque il potere di modificare direttamente le leggi stesse.

Il controllo della Corte dei conti, viceversa, sarebbe necessario qualora fosse un organo diverso, cioè la Giunta, ad emanare questi regolamenti: in tal caso si porrebbe certamente la necessità di verificare che la legge sia stata rispettata, che il regolamento non sia andato oltre la legge, che l'Amministrazione non si sia appropriata di poteri che la legge non prevedeva. Ecco perché il legislatore costituzionale, nell'attribuire al Consiglio la potestà regolamentare, non ha previsto una procedura di controllo dei regolamenti, non ha previsto il loro invio al Governo o ad un altro organo statale per il controllo. Faccio rilevare inoltre che molti dei regolamenti che finora il Consiglio ha approvato — sono una ventina, e tra di essi i regolamenti degli organismi comprensoriali — sono stati pubblicati senza che la Corte dei conti nulla eccepisce. Si dirà che la Corte dei conti non riteneva che fossero di esecuzione di leggi; qui

c'è da discutere, perché i regolamenti degli organismi comprensoriali, anche se a contenuto organizzatorio, sono in effetti regolamenti di esecuzione della legge 33. Eppure questi regolamenti approvati dal Consiglio regionale, sono stati pubblicati sul BURAS senza nessuna formalità, senza nessun organo che li promulgasse. Tra l'altro essi demandavano agli organismi comprensoriali poteri di amministrazione, su delega della Regione, certamente rilevanti, tant'è che gli organismi comprensoriali, nel loro agire, diventano organi esterni dell'Amministrazione regionale e agiscono come organi dell'Amministrazione regionale, in nome e per conto suo; quindi regolamenti ad alto contenuto amministrativo: eppure la Corte dei conti non ha trovato nulla da eccepire.

Io concludo, onorevole Presidente, sottoscrivendo quanto è stato detto da tutti i colleghi, ma sottolineando in particolare un aspetto. Perché stiamo intervenendo? Tutti noi ci siamo chiesti: ma i sardi hanno interesse, l'uomo della strada che adesso sta passando in via Roma frettoloso e preoccupato magari per i suoi impegni familiari o per la sua disoccupazione, ha interesse a questa nostra discussione? Ebbene: credo che in tutta coscienza noi possiamo dire di difendere un interesse del popolo sardo, la cui rappresentanza istituzionale sarebbe svilita qualora si trasformasse questo Consiglio regionale in un super-consiglio comunale e il consigliere regionale fosse ridotto ad una sorta di consigliere comunale (con tutto il rispetto per la diversa funzione attribuita a chi amministra una città).

Noi non nasciamo per amministrare, noi nasciamo dalla volontà popolare per essere organo politico di rappresentanza del popolo sardo, e questa funzione politica di rappresentanza del popolo sardo, sia che trovi espressione nel momento legislativo, sia che venga manifestata nel momento deliberativo di qualsiasi atto di questo Consiglio, nella vita interna come nei momenti solenni, deve essere garantita dalla massima libertà e sottoposta unicamente a quelle forme di controllo democratico che sono le elezioni e la quotidiana esposizione al giudizio del popolo. E' la gente che deve verificare

quotidianamente se noi esercitiamo col dovuto disinteresse personale e con la dovuta generosità quei compiti talvolta esaltanti, talvolta ingrati che ci spettano, dal Presidente della Regione agli Assessori, al singolo e ultimo consigliere, semmai ci fosse un ultimo consigliere, e noi fossimo tutti coinvolti e rivestiti di questa prestigiosa dignità di rappresentanti del popolo sardo. Non stiamo chiedendo di essere affrancati dal controllo sugli atti del Consiglio regionale come singoli, come persone che vogliono difendere una prerogativa privata. Sappiamo bene che tutta la nostra vita politica — e financo la nostra vita privata — è sottoposta quotidianamente e inevitabilmente, e l'abbiamo accettato, a un controllo penetrante della pubblica opinione. Ma ci rendiamo conto che l'autonomia speciale si regge, tra le altre cose, anche sul prestigio, sulla dignità e sulla libertà, sul senso di responsabilità di questo Consiglio regionale. D'altra parte quando noi parliamo con degli stranieri, quando andiamo a tradurre in parole a loro comprensibili che cosa è questa nostra autonomia speciale, che cosa è il Consiglio regionale, a chi di noi è sfuggito tante volte di dire, traducendo in termini giuridici forse impropri un concetto politico sostanzialmente corretto, che il Consiglio regionale è il Parlamento della Sardegna?

E, allora, se questo è vero, stiamo difendendo per i sardi il loro organo parlamentare, i cui atti non possono essere sottoposti a giudizio come se fossero atti amministrativi, ma devono nascere dal senso di responsabilità delle forze politiche, dal senso di responsabilità di persone che sono passate al vaglio degli elettori, di persone che risponderanno al giudizio popolare e che rispondono quotidianamente all'opinione pubblica, dal senso di responsabilità di un consesso come questo, i cui atti sono ogni giorno seguiti dal popolo sardo, ogni giorno vissuti nel travaglio di una transizione dal sottosviluppo, che tutti noi stiamo combattendo a traguardi migliori per la nostra autonomia e per il nostro popolo. La nostra posizione non disconosce la dignità delle funzioni esercitate dall'organo di controllo: la Corte dei conti ha grandissimi meriti e in questa sede non li disconosciamo; anzi: fa piacere a noi rappresentanti del popolo sardo ricordarli ed essere grati ai

componenti di tale organo per la dedizione, per la puntualità, per l'impegno con cui seguono le cose della Regione; ma con altrettanta puntualità noi abbiamo il dovere di difendere prerogative che non sono personali, perché sono il patrimonio della nostra autonomia, e quindi il patrimonio del popolo sardo. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento, come credo anche quello degli altri colleghi del Consiglio che hanno finora preso la parola, è anche una dichiarazione di voto sull'ordine del giorno: voto favorevole, essendo anche noi come tutti gli altri rappresentanti dei gruppi presenti in Consiglio firmatari dell'ordine del giorno proposto.

Esprimo a nome del Gruppo comunista la soddisfazione piena per la compatezza che il Consiglio manifesta su una questione di così grande rilevanza per l'Assemblea legislativa e per la Regione nel suo complesso.

Credo che agli osservatori attenti delle cose consiliari e dei dibattiti di quest'Aula non sia sfuggito e non sfugga il fatto che il tormento di questi giorni e la difficoltà con la quale si è giunti a sottoscrivere un'importante accordo attorno a questo ordine del giorno derivino dalla complessità e dalla delicatezza dei problemi di cui stiamo discutendo. Problemi e difficoltà di varia natura, creati dalla sentenza della Corte costituzionale e che non riguardano unicamente, voglio dire, quest'ultima fase o questa tappa, dato che non si tratta di una fase conclusiva, come hanno sottolineato tanti altri colleghi che mi hanno preceduto. In questa vicenda il Consiglio e la Regione nel suo insieme, la Giunta, i gruppi politici si sono trovati da alcuni mesi a questa parte, a seguito della sentenza della Corte, di fronte ad una questione estremamente complessa.

E' da tempo che discutiamo sullo strumento e sul metodo da utilizzare per la riapprovazione dei regolamenti. E' una questione che abbiamo ultimamente affrontato nella conferenza dei presidenti dei gruppi, anche sulla scor-

ta degli approfonditi apporti forniti dall'Ufficio legislativo della Regione e dall'Ufficio studi del Consiglio. Inizialmente tutti, sia la Giunta, sia i gruppi politici, di maggioranza e di opposizione, sembravamo concordare sull'opportunità di utilizzare la legge come strumento di riapprovazione di tutti i regolamenti: si parlò di un articolo unico contenente un'elencazione dei regolamenti da riapprovare. Poi abbiamo valutato attentamente diverse opportunità e siamo giunti alla conclusione di riapprovare, con una deliberazione pura e semplice, ciascun regolamento, procedendo preliminarmente ad un coordinamento tecnico reso necessario dal fatto che, nell'arco di 35 anni, i regolamenti hanno subito modifiche e sovrapposizioni.

Un'altra difficoltà è derivata dalla valutazione del contenuto della sentenza della Corte costituzionale. Io non sono un esperto in questa materia: tuttavia è noto che la Corte costituzionale si pronuncia, nelle questioni che vengono sollevate davanti ad essa, limitatamente al quesito che le viene sottoposto. In questo caso il quesito riguardava esclusivamente la legittimità della norma di attuazione dell'articolo 27 dello Statuto nella parte in cui attribuiva alla Giunta il potere regolamentare. La Corte si è pronunciata dichiarando l'illegittimità di tale attribuzione di competenza, ed esclusivamente questo è il contenuto della sua sentenza. Siamo così venuti a trovarci di fronte all'ambigua situazione di una norma di attuazione dichiarata illegittima per una parte e formalmente vigente in un'altra, nella parte cioè relativa ai controlli, che era stata formulata in coerenza con l'originaria previsione normativa. Accanto a questo elemento di ambiguità stava poi la prassi lungamente seguita dal Consiglio regionale in relazione non a due o tre regolamenti, ma a circa venti regolamenti (dal regolamento per il servizio radio-televisivo a tutti i regolamenti dei comprensori) per i quali, pur in presenza della norma di attuazione che aveva attribuito il potere regolamentare alla Giunta e disposto la preventiva registrazione della Corte dei conti, si era proceduto applicando la prassi seguita sotto la vigenza della norma soppressa (l'articolo 16 del DPR 250 del 1949), quella

cioè della pubblicazione senza registrazione.

Credo che, a conclusione di questa prima fase, si possa dire che il lavoro fatto dai gruppi politici, di maggioranza e di opposizione, dal Consiglio e dalla Giunta, sia stato un lavoro costruttivo, difficile ma positivo, che ha comunque condotto alla riapprovazione dei regolamenti. Io credo che si debba dare atto ai gruppi politici (lo faccio perché appartengo ad un gruppo di maggioranza) di aver manifestato fundamentalmente uno spirito costruttivo, una volontà costruttiva, nel delicato frangente che la Regione ha dovuto affrontare dopo la sentenza della Corte costituzionale.

Nell'ordine del giorno presentato a me pare che si intendano sollevare fundamentalmente i temi di cui abbiamo discusso in questi giorni. Emergono dal documento tre aspetti principali. Il primo è l'inaccettabilità in linea di principio, anche al di là delle contingenti ambiguità interpretative delle norme di attuazione vigenti, di controllo che non siano quelli previsti esplicitamente dallo Statuto, i quali riguardano esclusivamente le leggi. Voglio tra l'altro sottolineare a questo proposito che il Consiglio ha recentemente approvato una proposta di modifica dello Statuto stesso, volta ad esaltare i poteri consiliari sull'esempio dell'esperienza siciliana. Il Consiglio regionale cioè, denunciando le limitazioni dei poteri autonomistici conseguenti al controllo governativo esercitato secondo le vigenti disposizioni statutarie, ha proposto in sostanza di abolire il potere di rinvio delle leggi, mantenendo solo, in capo al Governo, il potere di impugnativa come è previsto per la Sicilia. Quindi la linea politica sulla quale ci stiamo muovendo è quella di affermare e di esaltare in tutti i sensi, anche rispetto a norme statutarie vigenti come quella sul rinvio delle leggi, l'autonomia del Consiglio.

Io non voglio entrare nelle argomentazioni di carattere giuridico, sebbene anch'io abbia in materia le mie opinioni, che ho manifestato in tutte le sedi dovute: credo piuttosto sia giusto, come hanno fatto diversi colleghi che mi hanno preceduto, mettere in rilievo l'aspetto politico della questione.

Sotto questo profilo mi pare opportuno

richiamare il rapporto che esiste tra Corte dei conti e Parlamento, come già faceva anche il collega Saba, per chiarire la natura del controllo attribuito alla Corte stessa. Credo infatti si possa sostenere che la funzione dell'organo di controllo sia quella di vigilare affinché nell'adozione di atti aventi natura amministrativa non si stravolgano le norme primarie, le norme di legge. In buona sostanza si tratta di un controllo a difesa della legge, nella norma primaria. Tanto è vero che la Corte dei conti informa il Parlamento sul comportamento dell'amministrazione, cioè sulla conformità dell'attività amministrativa dello Stato rispetto a quanto stabilito dal potere legislativo.

La *ratio* del controllo indubbiamente è questa. Io ritengo che a questo modello di rapporti tra organo di controllo e potere legislativo si debba fare riferimento anche nel nostro caso. Ho poc'anzi richiamato il fatto che questo Consiglio, per esaltare ulteriormente il potere e l'autonomia della Regione, ha di recente proposto la soppressione del rinvio delle leggi regionali, pur previsto dallo Statuto, e l'adozione per la Sardegna del sistema previsto dallo Statuto siciliano, dove si stabilisce che l'intervento governativo possa manifestarsi soltanto con l'impugnativa. E' una nostra aspirazione politica, per la quale abbiamo espresso, con una concreta proposta di legge, una altrettanto concreta manifestazione di volontà. La nostra ambizione, la nostra volontà è quindi quella di affermare un'autonomia reale di tipo parlamentare del nostro organo legislativo, del Consiglio regionale.

Credo che la logica politica debba portarci a questa valutazione, la quale a mio avviso (ripeto: io tralascio le argomentazioni di carattere giuridico che altri hanno addotto), rappresenta l'argomentazione fondamentale a difesa, appunto, dell'inviolabilità delle prerogative consiliari e a sostegno del rifiuto di subire controlli da parte di organi esterni. L'organo legislativo, del resto, è un organo elettivo, è un organo per sua natura sottoposto più di tutti ad un controllo, quello popolare. Del resto, benché la Corte dei conti sia una magistratura, sappiamo che i criteri di nomina dei suoi componenti sono differenti rispetto, per esempio, ai criteri concorsuali e

di nomina della magistratura ordinaria.

Questo è il primo aspetto quindi, quello che si è voluto sottolineare tutti concordi nell'ordine del giorno. Il secondo aspetto, non meno rilevante, è stato al centro anch'esso di discussioni, anche se rispetto ad esso alcuni gruppi, mi pare, hanno dimostrato minore sensibilità. Si tratta dell'esigenza, che peraltro mi pare sottolineasse lo stesso collega Marracini nel suo intervento, e che comunque evidentemente è presente nella Giunta, di non bloccare l'attività amministrativa della Regione, il che tra l'altro non consentirebbe nemmeno di portare avanti le stesse iniziative urgenti (come vengono definite nell'ordine del giorno) di modifica della norma di attuazione e dello Statuto, nonché tutte le altre azioni a difesa delle prerogative del Consiglio. Tra l'altro i tempi per l'ottenimento di ciò che noi chiediamo non dipendono soltanto da noi. La vicenda di cui discutiamo ha avuto origine più di trenta anni fa con una norma di attuazione probabilmente — uso questo termine — disinvolta, che modificò lo Statuto; e dopo il ricorso, che è la causa più recente di quanto sta avvenendo, ci son voluti sette anni circa per arrivare alla sentenza della Corte costituzionale. Oggi dobbiamo prevedere che occorreranno tempi lunghi non solo per la riforma dello Statuto ma anche per l'approvazione di una nuova norma di attuazione attraverso una trattativa tra noi e il Governo. Sappiamo bene quante difficoltà si debbono affrontare per quanto riguarda le norme di attuazione: basti pensare, per esempio, a tutta la vicenda relativa al DPR 348. Ecco perché si pone il problema di conciliare la difesa dell'autonomia del Consiglio con l'esigenza di garantire l'attività amministrativa della Regione, soprattutto tenendo conto della sopravvivenza di quella parte della norma d'attuazione relativa al controllo.

Naturalmente è giusto che definiamo inaccettabili le motivazioni della Corte dei conti, perché invece di appigliarsi all'unico elemento al quale poteva appigliarsi da un punto di vista formale, cioè la permanenza di quella parte della norma d'attuazione relativa al controllo, essa utilizza questo argomento come un argomento marginale. Devo dire che io stesso, leg-

gendo la deliberazione della Corte, mi aspettavo che questo fosse l'argomento forte: invece nell'equilibrio della sentenza sappiamo che ben altre e di principio, e perciò inaccettabili, sono le argomentazioni che vengono addotte.

Ma ecco le due questioni: la necessità di garantire l'efficienza della pubblica amministrazione e al tempo stesso la sopravvivenza (seppure rilevata in modo marginale nella deliberazione della Corte) di questa parte della norma mettono la Giunta in condizioni di necessità tali da rendere indispensabili procedere alla registrazione e alla promulgazione dei regolamenti, peraltro già visti dal Presidente della Regione.

Infine — e chiudo rapidamente — l'ordine del giorno presentato sottolinea la necessità di porre in essere iniziative immediate: da parte della Giunta, ma anche da parte dei gruppi politici presenti in Consiglio. Le difficoltà — perché negarle — che abbiamo avuto in questi giorni, ma anche la tenacia con cui abbiamo lavorato, indicano anche un punto politico di cui noi dobbiamo essere profondamente convinti: la posta in gioco è grande, molto grande e non possiamo pensare — da nessuna parte, voglio dire — di riuscire ad ottenere risultati in tempi rapidi senza una manifestazione compatta di volontà delle forze presenti in Consiglio e degli organi della Regione. Va sottolineato che finora tutti i gruppi politici e gli organi della Regione hanno lavorato tenacemente, pur in presenza di difficoltà, di interpretazioni differenti, anche di divergenze: hanno lavorato tenacemente perché sapevano di avere di fronte obiettivi non facili da conseguire. Ecco la necessità quindi, sottolineata nell'ordine del giorno, di porre in essere iniziative immediate con un duplice obiettivo: da un lato difendere le prerogative di assoluta autonomia del Consiglio (e ciò è indicato nell'esigenza — cito testualmente — di "esperire gli eventuali opportuni ricorsi consentiti dal vigente ordinamento a difesa delle proprie prerogative costituzionali"); in secondo luogo definire un quadro di certezze normative, nell'immediato avviando la procedura per l'approvazione di una nuova norma di attuazione che escluda i controlli sul

Consiglio in vigenza dell'attuale norma statutaria.

Ed è mia opinione personale che forse non sarebbe neppure sufficiente tornare puramente e semplicemente alla norma del 1949. Certo, quella norma era abbastanza chiara, perché parlava soltanto di pubblicazione dei regolamenti, stabilendo che essi entrassero in vigore quindici giorni dopo, qualora non fossero stati stabiliti termini diversi. In tal modo i regolamenti erano praticamente equiparati alle leggi, essendo escluso un controllo su di essi che, tra l'altro, avrebbe avuto l'effetto di ritardarne l'entrata in vigore. Tuttavia, considerate le motivazioni generali addotte dalla Corte dei conti e non limitate alla parte di norma vigente, sarebbe giusto, da parte nostra, definire con maggior precisione la procedura prevista da quella norma — benché essa stessa precisa — che ha avuto vigore per un solo anno. Tutto ciò, naturalmente sino alla revisione dell'articolo 27 dello Statuto in ordine alla quale l'ordine del giorno impegna la Giunta a presentare le relative proposte.

Ecco, io credo che quelle che sono espresse nell'ordine del giorno non siano posizioni vaghe, ma posizioni nette, ferme, a difesa delle prerogative del Consiglio. Sono posizioni responsabili, sono posizioni unitarie, e credo che l'unità che siamo riusciti a realizzare e il senso di responsabilità che abbiamo manifestato, possano consentirci, nelle prossime settimane — dico nelle prossime settimane — di sostenere l'azione della Regione in primo luogo attraverso la Giunta, che istituzionalmente è deputata a farlo, ma che non può essere lasciata sola nelle iniziative che dovrà portare avanti su questi punti. Sono quindi convinto che tutti assieme opereremo per riuscire ad ottenere in tempi rapidi risultati concreti, sia in ordine alla definizione di una nuova norma di attuazione, sia in ordine alla attivazione della riforma dell'articolo 27 dello Statuto.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Becciu. Ne ha facoltà.

BECCIU (D.C.). Onorevole Presidente, ono-

revoli colleghi, arrivati a questo punto e a queste ore nella nostra discussione, mi piace ricordare quanto una volta ebbi a dire proprio in questa sede, e cioè che per non rendere velleitaria la definizione che tutti normalmente siamo portati a dare del Consiglio regionale, cioè di un'assemblea legislativa di rango parlamentare, per non farla scadere a livello di un'amministrazione qualsiasi, avremmo dovuto esserne convinti per primi noi stessi: la coerenza delle nostre deliberazioni è nella coscienza profonda del nostro *status* di appartenenti ad una assemblea di rango parlamentare.

Ebbene, molte delle vicende che si sono succedute in questi ultimi giorni, salvo forse quelle avvenute soprattutto oggi dentro questa Aula, ci hanno fatto dubitare della saldezza di questo autoconvincimento. Per due giorni infatti abbiamo visto le forze politiche presentarsi incerte di fronte ad una questione che invece avrebbe dovuto vederle unite e decise, senza tentennamenti. Incerte, tanto da essere indotte a ricorrere a piccoli espedienti formali, quasi di carattere letterario-grammaticale, per lanciare cortine fumogene che rendessero evanescenti addirittura eventuali responsabilità circa i comportamenti assunti e da assumere in ordine a questo problema. Non era per la verità necessaria molta fantasia per prevedere che la vicenda dei regolamenti avrebbe fatto esplodere ed emergere contraddizioni che erano presenti fin dalle prime mosse, fin dagli antefatti. Io ricordo che il Gruppo della Democrazia Cristiana mise in guardia fin dall'inizio sulle pericolose conseguenze che sarebbero derivate da una sottovalutazione del problema sollevato dalla sentenza della Corte costituzionale. Dicevamo — specialmente a quanti in quel periodo partecipavano alle riunioni della conferenza dei Presidenti dei gruppi, apprestandosi a risolvere questo problema in forme che non ritenevamo adeguate alla gravità del caso — che le conseguenze avrebbero potuto toccare gli assetti istituzionali tradizionali e consolidati del nostro istituto autonomistico.

Dopo il pronunciamento della Corte costituzionale il Gruppo della Democrazia Cristiana, con uno sforzo che potete pure chiamare di

fantasia regolamentare, suggerì l'adozione delle procedure proprie della produzione legislativa ordinaria, con l'affidamento dei singoli regolamenti alle varie Commissioni di merito; questo per mettere al riparo l'operazione da quegli equivoci che poi si sono obiettivamente verificati e che sono stati colti da altri organi, come la Corte dei conti. La nostra proposta non fu accettata, ma il nostro senso di responsabilità ci portò tuttavia ad adeguarci alla decisione dei più, della maggioranza, di portare all'esame complessivo della prima Commissione tutta la materia. Ci siamo cioè messi a disposizione della maggioranza e della Giunta per risolvere questo problema. A quel punto credo che tutti cominciasse a comprendere la gravità del problema che avevamo di fronte. Tutti fuorché la Giunta, fino a quando, almeno, non è giunto il pronunciamento della Corte dei conti. Ma anche di fronte a questo ulteriore colpo all'autonomia delle nostre istituzioni, ci è sembrato (può darsi che sbagliamo) che la Giunta non se ne sia data pensiero a sufficienza. Doveva essere secondo noi quello il momento delle valutazioni scrupolose circa i movimenti da effettuare, circa la congruità dei comportamenti da adottare, circa la messa in moto di tutti i meccanismi di salvaguardia delle prerogative proprie della nostra autonomia. Il momento dell'appello e della mobilitazione di tutte le forze autonomistiche presenti in Consiglio regionale.

La Giunta, e questo è certo, non ha colto, neanche in quel momento, la gravità del passaggio di fronte al quale ci trovavamo. Sornionamente ha lasciato passare il tempo, ha inviato alla prima Commissione catasti, valanghe di documenti, tra i quali si c'erano regolamenti, ma anche altro materiale indistinto, senza aver neanche seriamente effettuato una ricognizione di tutte le leggi che potevano essere interessate da questo problema. Ha ipotizzato una incomprensibile proposta di approvazione globale di tutti i regolamenti attraverso un semplice ordine del giorno del Consiglio. Non si è neppure — e anche questo è stato denunciato, persino da oratori della maggioranza — fatta rappresentare ed ha eluso il contraddittorio nella seduta in cui la Cor-

te dei conti ha adottato ed emanato la sua deliberazione.

Tutto ciò contrasta con la proclamata volontà di coinvolgimento di tutte le forze politiche: tanto è vero che noi democratici cristiani non conosciamo ancora le controdeduzioni della Giunta e pertanto abbiamo formalmente richiesto alla Giunta di mettercele a disposizione.

Che cosa sottintende secondo noi la deliberazione della Corte dei conti? Noi non crediamo, e lo diciamo convinti, ad un disegno della Corte pregiudizialmente volto a ledere l'autonomia della Regione, seguendo quel riflusso neo-centralistico degli organi dello Stato, di cui in tante occasioni ci siamo resi conto e che appare teso a contenere la specialità che la Costituzione ha sancito. Ciascun organo, sia il Consiglio regionale della Sardegna, sia la Corte costituzionale, sia la Corte dei conti, opera nell'ambito di proprie competenze costituzionali, i cui confini però possono essere e normalmente sono oggetto di conflitti.

Noi siamo propensi a credere ad un tentativo, formalmente legittimo (perché tale io lo considero), della Corte dei conti di rivendicare alla propria competenza una interpretazione delle norme fondamentali che regolano la nostra autonomia. Tentativo che abbiamo peraltro dichiarato e che dichiariamo anche in questa sede di non condividere e che fermamente rigettiamo.

Noi ci siamo messi a disposizione per risolvere il problema; abbiamo addirittura partecipato (e ci saremmo umanamente potuti sottrarre) alla convocazione della Commissione nel bel mezzo dell'estate; ma a noi non si può chiedere di rinnegare quanto è stato fatto dai padri costituenti e quanto in quarant'anni di tutela gelosa di questi principi abbiamo fatto in questo Consiglio regionale. E' presente anche in noi la tentazione di entrare nel merito delle disquisizioni della dottrina giuridica: molti lo hanno fatto egregiamente, voglio citare per tutti il collega Pubusa; saremmo tentati anche noi di approfondire l'analisi giuridica intorno alla dicotomia tra attività legislativa e attività amministrativa o tra attività legislativa, attività amministrativa e attività regolamentare. Se

non lo facciamo non è solo perché su questo già altri si sono egregiamente cimentati: non lo facciamo piuttosto perché sarebbe insufficiente rispetto alla filosofia che ha ispirato fino ad oggi la posizione e le iniziative della Democrazia Cristiana in tutte le sedi.

Noi ci siamo attestati e ci attestiamo su una posizione di rigida tutela dell'autonomia della Sardegna, che si esplica nelle prerogative inalienabili ed intangibili costituzionalmente attribuite a questo Consiglio regionale.

Noi non vogliamo schematizzare una vicenda che di per sé non si presta a schematizzazioni, ma ci colpisce che due pronunciamenti di tale rilevanza giuridico, quello del massimo organo di garanzia costituzionale e quello del massimo organo di controllo, operino scelte praticamente in contraddizione tra di loro. Infatti, nel momento in cui la Corte costituzionale riporta al Consiglio regionale la competenza dell'approvazione dei regolamenti, automaticamente, secondo la nostra interpretazione (e, ho sentito, secondo l'interpretazione unanime) sottrae tali atti al controllo della Corte dei conti. In ragione dell'organo che li approva, è stato detto anche questo dall'amico Pubusa, essi diventano produzione legislativa del Consiglio regionale, non sottoposta al controllo della Corte dei conti. Ci rifiutiamo pertanto di aderire ad altre interpretazioni diverse da questa. Le motivazioni della Corte non attengono tanto alla sopravvivenza di una parte della norma di attuazione, non travolte formalmente dalla sentenza della Corte costituzionale: le motivazioni a cui si appiglia la Corte dei conti sono di diverso tipo; ve le leggo perché mi pare che non siano state lette con sufficiente attenzione. "Così pure" — dice la deliberazione della Corte — "non può escludersi in via di principio che l'attribuzione all'organo legislativo della Regione sarda di funzioni amministrative, sebbene della specie più eminente, lo rendano più assimilabile per tale aspetto agli omologhi organi delle Regioni a statuto ordinario che a quelli delle altre Regioni ad autonomia differenziata". A qualcuno può sembrare — così sembra anche al Presidente della Regione, evidentemente — legittima e quasi scontata l'assimilazione della produzione

legislativa (perché tale è da considerarsi a tutti gli effetti) del Consiglio di una Regione a Statuto speciale come la Sardegna alla produzione di un Consiglio regionale ordinario.

Noi, lo ripetiamo, non possiamo accettare una interpretazione di questo genere: chiunque lo faccia oggi o lo faccia nel prosieguo dell'attività di questo Consiglio regionale e della Giunta che lo rappresenta, se ne assume storicamente per intero la responsabilità. In questo spirito noi abbiamo accettato e contribuito a stilare l'ordine del giorno che dichiaro, a nome della Democrazia Cristiana, di approvare; l'ordine del giorno unitario che queste nostre posizioni ha recepito e riprodotto.

All'interno della maggioranza, e tra questa e la Giunta, si discute se inviare tutti i regolamenti alla Corte dei conti o solo una parte di essi. Noi non partecipiamo neppure a questa discussione, non entriamo nel merito dei comportamenti che in questa fase la Giunta vorrà porre in atto: stiamo a guardare quali saranno gli ulteriori **passi dell'esecutivo regionale**; valuteremo a posteriori il comportamento della Giunta e valuteremo in termini politici la sua capacità di rappresentazione della volontà unanimemente dichiarata in questo Consiglio regionale. Valuteremo se questo esecutivo sia ancora legittimamente rappresentativo non dico della cultura autonomistica maturata in tutto questo tempo in Sardegna, ma delle leggi scritte, di quelle con valore costituzionale, sulle quali i settori più illuminati della classe politica sarda vogliono addirittura costruire nuovi spazi di autonomia e di rinnovamento dell'autonomia regionale stessa. Non vorremmo che la Giunta su questa materia optasse per soluzioni atte ad aprire dei varchi utili al restringimento di quegli spazi. Il paradosso in questa vicenda sembra essere quello di una Giunta che, nata all'insegna della difesa esasperata delle prerogative della nostra autonomia, nata sull'onda della rivendicazione di un'autonomia più ampia, tale da sconfinare, nelle intenzioni di alcune forze politiche, nell'indipendentismo, si dimostra invece incerta, titubante circa la difesa ad oltranza di una posizione concreta, che ha trovato tutti i gruppi politici unanimi fin dal primo momento. Da que-

sti comportamenti sarà possibile valutare, al momento opportuno, se le dichiarazioni della Giunta costituiscono semplicemente allettamenti strumentali o *flatus vocis*: questi sono fatti che metteranno alla prova la coerenza delle dichiarazioni e dei pronunciamenti.

Altro paradosso, secondo me, è quello che attiene al corretto rapporto tra le forze politiche e tra la maggioranza e la sua Giunta. A quest'ordine del giorno abbiamo partecipato, ripeto ancora, abbiamo dato la nostra adesione; a quest'ordine del giorno, naturalmente, ha partecipato la maggioranza che questa Giunta ha espresso; il documento è stato addirittura materialmente stilato dal Presidente del Gruppo comunista. Lo dico senza voler rincarare la dose della polemica, lo dico così per la cronaca: ci sorprende ancora che questo atteggiamento unitario di tutte le forze politiche non abbia trovato immediatamente disponibile la Giunta regionale e che ciò abbia fatto perdere del tempo prezioso al Consiglio. Quel che è stato realizzato grazie alla disponibilità di tutti i gruppi politici di questo Consiglio è il portato di una tensione unitaria alla quale noi non ci siamo certamente sottratti, col nostro senso di responsabilità, e che è la *conditio sine qua non* per dare legittimità e potere contrattuale ad un pronunciamento che avrà bisogno nel suo *iter* di tutta la forza che la classe politica della Sardegna saprà mettere in campo. Ci consenta, onorevole Presidente della Giunta, di ricordarle — anche se sicuramente non ce n'è bisogno — che questa vicenda di cui discutiamo oggi nel Consiglio regionale metterà alla prova la legittimazione che la sua Giunta ha di governare la Sardegna. In questa occasione più che in altre, perché se in altre occasioni possiamo parlare di cose importanti, in questa parliamo certamente di cose fondamentali; e io credo che la Giunta non si potrà sottrarre, non potrà far mancare la sua totale adesione a questa unanime volontà espressa dal Consiglio regionale. In caso contrario noi saremmo costretti a dichiarare che ancora una volta questa Giunta si distacca dagli interessi dei sardi, che si distacca dalle loro istituzioni rappresentative: saremmo ulteriormente costretti a richiedere che da questa situazione si

traggano le doverose conclusioni politiche.

Noi siamo convinti che l'unità raggiunta su questo problema servirà per dare forza ad una posizione che è soltanto il punto di partenza non per affermare cose che riteniamo scontate, ma per poter cominciare a disegnare un nuovo ordinamento autonomistico per la Sardegna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Chiedo qualche minuto di sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per cinque minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 20 e 21, riprende alle ore 21*).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio. La parola all'onorevole Presidente della Giunta.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il dibattito, così come i prolungati contatti tra le forze politiche, che si sono susseguiti in questi giorni, così come il confronto all'interno della conferenza dei presidenti dei gruppi, hanno evidenziato la rilevanza dei temi in discussione, la viva partecipazione dei gruppi e dei singoli all'evolversi di problemi così condizionanti per il realizzarsi dell'operatività del governo globale della Sardegna ed hanno offerto spunti di riflessione, di arricchimento, alla visione dei problemi dell'autonomia, del suo realizzarsi, del suo operare, del suo articolarsi attraverso atti di governo e atti deliberativi, del vario intrecciarsi dei rapporti che si vanno ad instaurare fra le istituzioni autonomistiche.

E non poteva essere che così, perché la sentenza della Corte costituzionale ha aperto dei problemi reali, per via dell'incoerenza che contrapponeva la norma statutaria alla norma di attuazione. La norma statutaria attribuiva al Consiglio il potere di regolamentazione delle leg-

gi; la norma di attuazione invece lo trasferiva nella titolarità della Giunta. La sentenza della Corte ha evidenziato questa contraddizione ed ha riportato in capo al Consiglio un potere che però è rimasto disciplinato dalla normativa pensata in relazione alla Giunta, che per sua natura è soggetta al controllo della Corte dei conti.

Certo, si è aperto un dibattito giuridico e nel campo dell'opinabile giuridico gli spazi sono molto ampi, la tesi e l'antitesi convivono in un rapporto di compatibilità intellettuale, concettuale, culturale, in spazi di uguale dignità giuridica, in modo che gli operatori di giustizia possono approdare — nell'interpretazione della stessa norma ed in presenza della medesima fattispecie — a conclusioni fra loro diametralmente opposte. In tal modo tutti hanno realizzato il vero, il vero giuridico ovviamente, e tutti hanno realizzato giustizia: la giustizia delle aule, non quella che raggiunge il cuore degli uomini, non quella che dà risposte alle attese del cittadino che ha subito lesione e che dal disquisire dotto dei giuristi non sempre trae sollievo e risposta.

Nondimeno l'ordinamento non può che essere così: esso affida all'interprete l'attuazione della legge e l'interprete dà una risposta che, in sede di impugnativa, può essere diametralmente opposta ma ugualmente credibile, istituzionalmente credibile, coattivamente credibile quanto la prima. Di più: è possibile addirittura una terza istanza che può disattendere tutt'e due le interpretazioni; non parliamo poi del commento dei dottrinari, i quali nelle riviste giuridiche trovano modo di spaziare con tutta la soggettività loro consentita sulle ipotesi più diverse.

Anche questa norma che la Corte costituzionale ha innovato, riportando alla responsabilità del Consiglio il potere regolamentare, è soggetta a questo processo interpretativo. Ricordo per esempio (ma mi guardo bene dal darvene lettura, perché non siamo in tribunale e le letture, sinceramente, mi ricordano la mia professione, quando dovevo causidicamente mettere in contraddizione una tesi con l'altra), che abbiamo sollecitato il parere di un illustre giurista, il professor Massimo Severo Giannini, il quale ci ha detto: "La Corte costituzionale ha ragione; adeguatevi, registrate i regolamenti dopo averli

riapprovati. Però, se volete modificare questa situazione, dovete andare ad una riforma di tipo costituzionale, oppure ad una modifica della norma di attuazione".

Certo, Massimo Severo Giannini può essere in torto e nessuno di noi pensa che debba avere ragione in assoluto; la ragione in materia giuridica è sempre un fatto correlato: l'assoluto non esiste.

La Giunta ha realizzato, in verità, un'unità di giudizio che, sul piano giuridico e sul piano politico, non ha sofferto di incertezze né di divisione alcuna, pur essendo la Giunta, come il Consiglio ben sa, ricca di contributi diversi per la diversa provenienza politica e professionale dei suoi componenti. Nondimeno l'unità reale, profonda, totale della Giunta ha sempre dato al suo Presidente la serenità di procedere con la prudenza, con la responsabilità, con l'impegno che la tematica comporta, ma con la sicurezza che non vi sono interpretazioni estrose o personali bensì posizioni sofferte, comparativamente valutate con tutti gli elementi che i diversi collaboratori dell'amministrazione regionale hanno avuto modo di offrire.

D'altronde il dibattito sul piano giuridico e politico si è spostato sui giornali, e nomi che meritano il più alto rispetto si sono confrontati pubblicamente, e firme importanti della cultura sarda hanno sostenuto tesi che contraddicevano ad altre, senza che per questo si sia gridato al tradimento dei sacri principi della difesa delle istituzioni...

SERRA (D.C.). Ma da che parte sta giocando?

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Dalla sua, se lei è dalla parte giusta; veda di fare una verifica.

Bene, questo problema se l'è posto anche il Consiglio e le diverse componenti dei gruppi, tanto che ieri circolava un ordine del giorno nel quale si invitava la Giunta a registrare i regolamenti. I gruppi consiliari, nella loro collegialità, non so se con il contributo della Democrazia Cristiana...

FADDA PAOLO (D.C.). Non è corretto

né verso il Consiglio, né verso la Commissione!

BARRANU (P.C.I.). Era un ordine del giorno di vari gruppi di maggioranza, che ho qui e che è stato proposto a tutti i gruppi.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Io non ho partecipato alla stesura di quell'ordine del giorno. Quando l'ho visto non l'ho accettato, non già perché invitasse a registrare i regolamenti, ma perché non si poteva accettare che la Giunta si facesse autorizzare dal Consiglio a registrare i regolamenti. Certo, nella sostanza l'invito alla registrazione proveniva dai gruppi del Consiglio. Così come dai Gruppi del Consiglio...

(Interruzione del consigliere Paolo Fadda).

PRESIDENTE. Onorevole Fadda, io la invito a non interrompere ulteriormente il Presidente della Giunta e a rispettare il nostro regolamento. Si può tollerare qualche interruzione, ma non si può sistematicamente adottare l'interruzione come metodo di confronto in Aula.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Chissà perché l'onorevole Fadda è specialista nelle interruzioni. Posso continuare?

PRESIDENTE. Prego, onorevole Melis.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Mentre i presidenti dei gruppi discutevano e stendevano quest'ordine del giorno che ha una sua rilevanza formale ma anche una sua rilevanza sostanziale, dagli stessi, fatta eccezione per la Democrazia Cristiana e per il Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale, siamo stati sollecitati a procedere alla registrazione dei provvedimenti, cioè dei regolamenti. Questo perché sia a tutti chiaro che la Giunta opera in sintonia con il Consiglio, con la sua maggioranza, e non in contrasto con essa, nello spirito di servizio che tende ad esaltare i valori dell'autonomia e non a mortificarli, e non a farne strazio, come sembrerebbe di capire da certi riferimenti oratori che sono emersi, sia pure fuggevolmente, nel di-

battito. Io ho sentito due rappresentanti dei partiti di maggioranza fare esplicito riferimento a questa parte sostanziale dell'intesa, Marracini e Barranu, e non ho sentito certo alcuna voce contrastarla. Ho apprezzato le sollecitazioni dell'onorevole Oggiano che ci invitava a non fermarci al contingente, a proiettare la nostra azione nella prospettiva, verso una riforma statutaria che riporti nella responsabilità della Giunta un potere regolamentare che, a parere dell'onorevole Oggiano, è meglio collocare in quella sede istituzionale piuttosto che in quella consiliare, che ne verrebbe appesantita e distolta dai compiti suoi propri, quelli di elaborazione legislativa e di normazione primaria, e che quindi dev'essere svincolata da implicazioni che in qualsivoglia modo ne diminuiscano il ruolo e la funzione. Io ne prendo atto e dico che la Giunta ha già pronta la norma; io posso presentarla già da stasera; sarà comunque discussa in Giunta martedì, appena la Giunta avrà modo di riunirsi, e, se troverà il consenso dei suoi componenti, come io auspico e mi auguro, entro la settimana la Commissione competente sarà chiamata ad istruire la riforma dell'articolo 27 e delle altre norme dello Statuto correlate al potere regolamentare.

Certo noi siamo consapevoli che l'autonomia vive un momento difficile: quando la Giunta è stata ricevuta dal Capo dello Stato ha sottoposto alla sua responsabile attenzione questo momento di sofferenza. Poiché non è una norma giuridica ma è un passaggio politico, voglio leggere il testo che abbiamo illustrato al Capo dello Stato: "I controlli degli atti amministrativi come di quelli legislativi si sono trasformati ormai in una vera e propria indagine, nella quale il ruolo del Governo come quello del legislatore regionale sembrano decadere ad una vera e propria subalternità burocratica". E' una denuncia di una severità grandissima, che la Giunta ha avvertito di dover formulare alla più alta autorità dello Stato.

Onorevole Becciu, ella ci richiamava alla gravità di certe situazioni, al pericolo che certe forme subdole e insinuanti di controllo possono — sia pure nell'ambito della prassi, trasformandosi in precedente — determinare, e siamo perciò

vigili e disponibili al confronto più attento e più attivo. Certo la Corte dei conti ha colto in modo molto discutibile questa opportunità che le si è presentata per abbandonarsi a motivazioni che non possiamo condividere e che respingiamo nel modo più fermo; ma non per questo andiamo allo scontro con una istituzione dello Stato, che è chiamata ad assolvere a funzioni e interessi che realizzano il bene della collettività.

Il fatto che noi spesso siamo in polemica col Governo dello Stato non significa che contestiamo il Governo, ma le sue decisioni e la sua politica, consapevoli che il Governo, come il Parlamento, del quale pure criticiamo spesso con grande asprezza le deliberazioni e le scelte politiche, assolvono ad un ruolo di democrazia e di libertà che non disconosciamo: sono del resto istituzioni nelle quali ci riconosciamo. Il modo come spesso queste istituzioni assolvono al proprio compito ci trova critici, duri, così come ha fatto stasera il collega Marracini, non perché si contesti la responsabilità, il ruolo e la funzione dell'ordinamento, ma perché quel modo di agire appare spesso incompatibile con l'ordinamento stesso.

Questa è la posizione della Giunta; per questo la Giunta ha già mobilitato i suoi uffici. Ecco qui, il provvedimento legislativo, già con la sua relazione, già pronto col suo articolo per essere esaminato dalla Giunta. No, non dormiremo neanche per un minuto, né il Consiglio potrà farlo neanche per un minuto; se il Consiglio vorrà confrontarsi su questo, lo potrà fare già dalla prossima settimana; la Commissione sarà investita dalla Giunta, in un rapporto che noi auspichiamo fecondo, di collaborazione, per giungere ad una posizione che auspichiamo unitaria, che veda il Consiglio raccolto intorno a questi valori con un empito che non è solo di pura contestazione, ma che è creativo perché porta ad innovare per migliorare, per rendere più efficiente, più democratica, più funzionale l'istituzione autonomistica, per stabilire rapporti di chiarezza tra Giunta, Consiglio, Presidente della Regione, cioè fra i tre organi che il nostro Statuto chiama in modo distinto ad operare.

Noi oggi siamo chiamati a fronteggiare

esigenze sostanziali e inderogabili di amministrazione e di governo alle quali non intendiamo sottrarci, ben consapevoli che il confronto non significa paralisi né congelamento delle attività. La società non si ferma, la società cammina con i suoi problemi e con le sue esigenze: noi siamo con la società per la soluzione dei problemi, ed in virtù dell'astratto non sacrifichiamo il concreto.

Sono saltate le colonie degli emigrati: anche quei bambini forse attendevano una risposta; non possiamo gestire le risorse né i concorsi, decine di migliaia di domande che sono già arrivate e alle quali pure bisogna dare una risposta. L'amministrazione regionale ha bisogno di disporre dei suoi strumenti operativi: i concorsi sono fermi, il fondo sociale è fermo, è bloccata la sanità, colleghi, i ricoveri ospedalieri, tutta la fascia delle malattie sociali non ha risposta. Noi non possiamo rispondere con una disquisizione giuridica a questi cittadini.

E' indispensabile che noi iniziamo subito la battaglia per la riforma dello Statuto, al fine di riportare in capo all'organo autonomistico che il Consiglio riterrà nella sua saggezza di dover individuare, il potere regolamentare, tutelandolo con una norma di attuazione ripensata secondo l'attualità e secondo l'esperienza che abbiamo in questi anni maturata. Tuttavia non possiamo non tenere conto del fatto che 35 anni di legislazione regionale sono fermi: 35 anni di legislazione regionale paralizzata.

La Giunta è serena, la Giunta è consapevole delle sue responsabilità, non vi si sottrae le affronta con la consapevolezza di difendere le istituzioni non intristendole, non inaridendole, non distaccandosi dalla società e dai suoi problemi, dall'attualità palpitante dell'umanità alla quale noi siamo chiamati a dare risposta e della quale siamo espressione democratica. Al tempo stesso, nello spirito di quest'ordine del giorno unitario, che la Giunta ha contribuito ad elaborare, che il suo Presidente ha personalmente e in larga misura scritto, siamo solidali col Consiglio per fare insieme al Consiglio tutto il nostro dovere.

PRESIDENTE. E' pervenuto il seguente

ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Ordine del giorno Giagu - Barranu - Maracini - Mereu Salvatorangelo - Onnis - Anedda - Merella - Saba sull'esercizio della potestà regolamentare previsto dall'articolo 27 dello Statuto.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

a seguito della sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittima la norma di attuazione dell'articolo 27 dello Statuto in materia di potere regolamentare regionale, la Sezione sarda della Corte dei conti ha ritenuto con motivazioni non accettabili che debbano essere applicate procedure che turbano l'ordinamento e introducono controlli nei confronti del Consiglio regionale;

le argomentazioni assunte dalla Corte dei conti con la deliberazione n. 50 del 16 settembre 1986 appaiono, anche per la logica che le ispira, gravemente lesive delle prerogative istituzionali del Consiglio regionale il cui ruolo di organo legislativo è incompatibile con l'assoggettamento al controllo preventivo delle sue deliberazioni;

tutto ciò premesso

il Consiglio regionale della Sardegna, mentre dà mandato ai competenti organi regionali di esperire gli eventuali opportuni ricorsi consentiti dal vigente ordinamento a difesa delle proprie prerogative costituzionali,

impegna la Giunta regionale

— ad attivare immediatamente le procedure per l'approvazione di una norma di attuazione dell'articolo 27 dello Statuto sardo che tenga conto della ripristinata competenza consiliare a deliberare i regolamenti;

— a formulare proposte di revisione dell'articolo 27 dello Statuto speciale di autonomia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

inoltre, invita il Presidente del Consiglio ad inviare il presente ordine del giorno, con allegata nota esplicativa, al Presidente della Repubblica, quale supremo garante della Costituzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno può essere illustrato.

BARRANU (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordi-

ne del giorno. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano.

(E' approvato all'unanimità).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo all'ordine del giorno l'elezione dei rappresentanti del Consiglio in vari enti. Se non vi sono opposizioni, questo argomento può essere rivisto alla prossima seduta.

I lavori del Consiglio saranno riconvocati a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 21 e 37.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
